

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 45/2015****del 20 marzo 2015****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/728]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 686/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica i regolamenti (CE) n. 983/2009 e (UE) n. 384/2010 per quanto riguarda le condizioni d'uso di determinate indicazioni sulla salute in relazione all'effetto di riduzione del colesterolo LDL nel sangue esercitato dagli steroli vegetali e dagli stanoli vegetali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 969/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di ascorbato di calcio (E 302) e alginato di sodio (E 401) in taluni ortofruttili non trasformati ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32014 R 0969**: Regolamento (UE) n. 969/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014 (GU L 272 del 13.9.2014, pag. 8).»
2. Al punto 54zzzzzb [regolamento (CE) n. 983/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32014 R 0686**: Regolamento (UE) n. 686/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 27).»
3. Al punto 54zzzzzk [regolamento (UE) n. 384/2010 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32014 R 0686**: Regolamento (UE) n. 686/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 27).»

⁽¹⁾ GUL 182 del 21.6.2014, pag. 27.⁽²⁾ GUL 272 del 13.9.2014, pag. 8.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 686/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 969/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.